

Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l'assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143